



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 3 luglio 2024

Compensazioni crediti INPS e INAIL in F24 - novità dal 1 luglio 2024

Si fa seguito alla circolare del 5 gennaio 2024 "Legge di Bilancio 2024" e si riepilogano di seguito le novità afferenti ai versamenti unitari e alle compensazioni tramite Mod. F24, considerando anche le intervenute modifiche effettuate ad opera del D.L. 39/2024 c.d. "Decreto Agevolazioni fiscali 2024".

PREMESSE

La Legge di Bilancio 2024, in parte modificata dal successivo Decreto Agevolazioni fiscali 2024, ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di versamento unitario e compensazione tramite Mod. F24, prevedendo:

1. l'obbligo di utilizzare, per le deleghe di pagamento Mod. F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in maniera generalizzata **per tutte le compensazioni, sia quelle relative a Mod. F24 con saldo pari a zero che a saldo positivo.**
2. l'estensione dell'obbligo di utilizzare per le deleghe di pagamento Mod. F24 esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) **anche alle compensazioni di crediti Inps e Inail.**

Tale obbligo **si aggiunge** a quello già in vigore dal 2020 (risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate) che prevede che i Modd. F24 vanno obbligatoriamente presentati utilizzando esclusivamente i servizi telematici sopra citati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate se contengono crediti di imposta in compensazione appartenenti alle seguenti categorie:

- imposte sostitutive,
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- sostituti di imposta (ad esempio rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti, crediti da conguaglio di fine anno, trattamento integrativo etc.)
3. **divieto di compensazione** per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione **per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**;
 4. la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti INPS soltanto a decorrere da specifici momenti differenziati a seconda del soggetto.

Riferimenti normativi: Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e D.L. n. 39/2024 (Decreto Agevolazioni fiscali), D.L. n. 78/2010 e normative collegate.

1. OBBLIGO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER TUTTE LE COMPENSAZIONI – DECORRENZA 1° LUGLIO 2024

L'art. 1, comma 94, lett. a) della Legge di Bilancio 2024 attraverso una modifica apportata al comma 49-bis, art. 37 del D.L. n. 223/2006, introduce, **dal 1° luglio 2024** l'obbligo di utilizzare, per le deleghe di pagamento Mod. F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo diventa più stringente e generalizzato, atteso che questa modalità scatta **per tutte le compensazioni, sia quelle relative a Mod. F24 con saldo pari a zero che a saldo positivo.**

Precisazioni Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024:

*"L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a "saldo zero". In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione in commento, deve ritenersi che tale obbligo **si estenda anche alla compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo** (ad esempio "acconti IRES con saldi IRES a credito"), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24."*

N.B.: in tali ipotesi, dunque, non sarà più possibile avvalersi dei servizi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento etc.)

2. OBBLIGO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' ESTESO ANCHE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI INPS/INAIL – DECORRENZA CONSIGLIATA 1° LUGLIO 2024

E' introdotto l'obbligo per le deleghe di pagamento Mod. F24 di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) **anche ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite il Mod. F24 dei crediti INPS / INAIL.**



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Tale obbligo si aggiunge a quello già in vigore dal 2020 (risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate) riferito alla compensazione di crediti di imposta, come meglio specificato al punto 2. delle premesse.

N.B.: in tali ipotesi, dunque, non sarà più possibile avvalersi dei servizi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento etc.)

Va evidenziato che, con riferimento alla decorrenza di tale disposizione:

- il comma 96 della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che la stessa si "applica" a decorrere dall'1.7.2024;
- il comma 98 della stessa Legge di Bilancio 2024 prevede che "la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva", della stessa nonché le "relative modalità attuative" saranno definite con uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL che alla data attuale non è ancora stato adottato. Pertanto, se da un lato la norma fissa al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia per la presentazione di Mod. F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL, dall'altro, sembrerebbe contestualmente subordinarne la decorrenza dell'efficacia (anche progressiva) a dei provvedimenti adottati congiuntamente dagli enti interessati (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL).

Precisazioni Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024:

*"In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa **venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024**, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate."*

In sintesi, dal 1° luglio 2024 si consideri la seguente tabella:

Modello F24	Modalità presentazione
Con crediti compensati (qualunque sia il credito; crediti di imposta e/o Inps e/o Inail) sia con saldo pari a zero che con saldo positivo	Esclusivamente telematica tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

3. DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE ABBIANO ISCRIZIONI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI O ACCERTAMENTI ESECUTIVI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IMPORTI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 100.000 EURO – DECORRENZA 1° LUGLIO 2024

L'art 1 comma 94 lett. b) della Legge n. 213/2023 ha modificato l'art. 37 del D.L. n. 223/2006 introducendo il comma 49-quinquies, il quale prevede, **dal 1° luglio 2024, l'esclusione dalla compensazione dei**



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



crediti tramite il Mod. F24, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **compresi quelli per atti di recupero** di crediti indebitamente utilizzati / non spettanti / inesistenti **per importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione.

A fronte delle modifiche introdotte dal Decreto Agevolazioni fiscali 2024 **tale divieto non opera:**

- per i contributi / premi di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, comma 2, lett. e), f), g), ossia:
 - contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
 - premi INAIL;

e conseguentemente i crediti di natura previdenziale ed assicurativa (dunque, crediti INPS e INAIL), potranno quindi essere sempre compensati anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i 100.000 euro

- con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza

Non è stata invece ancora resa nota la corretta procedura da adottare in tutti i casi in cui vi siano controversie in fase di definizione per contestazione del contribuente avverso l'iscrizione a ruolo.

N.B.: questa nuova disposizione non ha, tuttavia, abrogato né modificato l'altra previsione normativa già operativa dal 2011, contenuta nell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010, **che stabilisce il divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.**

Ne consegue che, con riferimento alle compensazioni di **crediti erariali**, nell'ipotesi di presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a

- 1.500 euro e fino a 100.000 euro, la norma di riferimento è quella previgente (l'art. 31 del D.L. n. 78/2010);
- 100.000 euro, trova applicazione (a decorrere dal 1° luglio) quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024 e sue modificazioni.

4. POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE I CREDITI INPS E INAIL SOLTANTO A DECORRERE DA SPECIFICI MOMENTI DIFFERENZIATI A SECONDA DEL SOGGETTO –DECORRENZA EFFICACIA SUBORDINATA ALL'EMANAZIONE DI SPECIFICO PROVVEDIMENTO

È stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata soltanto a decorrere da uno specifico momento, differenziato a seconda del soggetto.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo	- Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero - dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata INPS.

Merita evidenziare che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo certi, liquidi ed esigibili è consentita soltanto se gli stessi sono registrati negli archivi dell'Istituto.

Le regole di cui al presente punto 4 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, tuttavia, il comma 98 della Legge di Bilancio 2024 ne rinvia la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, e la definizione delle modalità di attuazione a dei provvedimenti congiunti di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, ad oggi non ancora adottati.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)